


ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: AREA AMBIENTE

SERVIZIO: TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: ALL'URBANISTICA

SG: 73 del 04/03/2025

DGC: 92 del 03/03/2025

Cod. allegati: 1072L_2025_02

Proposta di deliberazione prot. n° 02 del 03/03/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 70

OGGETTO: Proposta al Consiglio di approvazione del nuovo Regolamento per la nomina e il Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, in sostituzione del Disciplinare per il Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017.

Il giorno 04/03/2025, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Gaetano MANFREDI

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

ASSESSORI(*):

P A

Laura LIETO
(Vicesindaco)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica

Premesso che:

- l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina l'autorizzazione paesaggistica, in particolare definisce che:

comma 4 L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. (omissis)

comma 6 La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- la Regione Campania, con prot. n. 2010.0042154 del 19 gennaio 2010 ha approvato la certificazione relativamente alla sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub-delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle leggi regionali n. 54 del 29 maggio 1980, n. 65 del 1 settembre 1981 e n. 10 del 23 febbraio 1982;

- l'art. 148, comma 1 del d.lgs. 42/2004, ha stabilito che *"le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, comma 6"*;

- il medesimo art. 148, ai commi 2 e 3 ha stabilito che *"le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"* ed *"esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159"*;

- la Regione Campania con legge del 23 febbraio 1982 n.10 ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette commissioni, in particolare ha disciplinato che *"i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di beni ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente..."* e ha disciplinato inoltre che la commissione di supporto ai soggetti delegati debba essere composta *"... da cinque membri nominati dal Consiglio comunale tra esperti di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali. Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive"*.

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017 è stato approvato il *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*;

- la Commissione locale per il paesaggio:

- è composta da cinque componenti esperti rispettivamente in materia di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali e naturalistiche, discipline storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali nominati dal Consiglio comunale con voto limitato ad un solo componente per consigliere, ai sensi della legge regionale 10/1982;
- esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di beni paesaggistici ed ambientali, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, per l'attuazione del d.lgs 42/2004, e delle direttive impartite dall'autorità sub-delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesaggistica;
- ha il compito di consulenza su tutte le questioni che l'amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cioce

Rilevato che:

- l'autorizzazione paesaggistica è un procedimento per sua natura complesso, quale atto codecisorio pluristrutturato, espressione del modello di cogestione attiva del vincolo da parte della Soprintendenza e del Comune, in qualità di amministrazione competente per effetto della delega regionale, che si avvale per le sue funzioni della Commissione locale per il Paesaggio;
- il quadro di riferimento normativo di riferimento è stato modificato, in particolare con l'approvazione del *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 e Circolare applicativa n. 42 del 21 luglio 2017;
- in ragione delle modifiche e semplificazioni normative intervenute in materia di paesaggio, dell'istituzione della Commissione locale per il Paesaggio, al fine di ottimizzare e snellire il complesso iter paesaggistico, è stata adottata la *Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*, approvata con disposizione dirigenziale del servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio n. 154 del 10 dicembre 2024.

Rappresentato che:

- la citata Direttiva, in relazione alla diversa organizzazione del procedimento, vede la Commissione esprimersi a seguito dell'istruttoria paesaggistica dell'ufficio Paesaggio;
- il vigente *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio* non fa riferimento alla fase procedurale in cui la Commissione esprime il proprio parere e delle diverse tempistiche procedurali;
- il parere, ex art. 148 D.lgs 42/2004, deve essere reso nell'ambito dell'iter di autorizzazione paesaggistica, pertanto a seguito della procedibilità dell'ufficio Paesaggio nel rispetto delle diverse tempistiche procedurali previste per norma dai singoli procedimenti (ordinario, semplificato, accertamento, conferenza di servizi) nell'ambito dell'iter avviato presso l'ufficio Paesaggio.

Rappresentato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 3 del vigente *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio* la Commissione può operare in regime di prorogatio a decorrere dalla data di scadenza e per i successivi 45 giorni;
- atteso l'avvicinarsi alla scadenza dell'attuale Commissione e in considerazione dell'aggiornamento per il suo funzionamento in corso di revisione, con nota PG/55679 del 21 gennaio 2025, il Comune di Napoli ha richiesto alla Regione Campania se fosse possibile, ai sensi della norma vigente, un termine di proroga differente nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina al fine di garantire la continuità dell'esercizio della delega in capo al Comune;
- con nota PG/133731 del 12.02.2025 la Regione Campania ha comunicato che *“appare opportuno precisare che la L.R. n. 10/1982 non indica un termine temporale entro cui effettuare le operazioni amministrative di rinnovo della CLP. Pertanto, al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione amministrativa attiva regionale conferita al Comune di Napoli in materia di paesaggio ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 54/1980, n. 65/1981 e n. 10/1982, è opportuno che la vigente Commissione, nominata con D.C.C. n. 2 del 4 marzo 2022, continui a svolgere le proprie attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di rinnovo”*.

Considerato, infine, che:

- dopo anni di attività in materia di paesaggio in virtù della delega regionale e di operatività della Commissione, in virtù, altresì, delle intervenute modifiche normative e della diversa organizzazione del procedimento, è necessario modificare il vigente *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, con un nuovo *Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*;
- il nuovo *Regolamento* introduce alcune modifiche, rispetto al *Disciplinare* del 2017, funzionali ad un'ottimizzazione dell'iter paesaggistico sia in termini di efficacia sia in termini di tempistiche procedurali; inoltre, modifica alcuni requisiti per la nomina, disciplina il dovere di astensione e i casi di dimissione e decadenza dei componenti della Commissione locale per il paesaggio;

- 4
- la Commissione in carica è in scadenza e la sua decadenza comporterebbe la nullità degli atti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del *Disciplinare* vigente, nonché la perdita dei requisiti per l'esercizio della delega regionale;
 - pertanto, in sede di prima applicazione, sarebbe opportuno che la Commissione locale per il paesaggio in carica assicurasse la prosecuzione dell'attività, al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione amministrativa attiva regionale conferita al Comune di Napoli in materia di paesaggio, nelle more dell'espletamento delle procedure di rinnovo.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- proporre al Consiglio l'approvazione del nuovo *Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, in sostituzione del *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017.

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti composti, complessivamente, da n. 5 pagine:

1072L_002_01 Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dalla dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, la stessa dirigente qui di seguito sottoscrive:

La Dirigente
Giuliana Vespere



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa,


1. Proporre al Consiglio di approvare il nuovo *Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, in sostituzione del *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017.

- (***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- (***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.


(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica

Laura Lieto



La Dirigente del Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
Giuliana Vespere



Visto: Il Responsabile dell'Area Ambiente

Arnaldo Stella



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 3 marzo 2025, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio di approvazione del nuovo *Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, in sostituzione del *Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017.

La dirigente del servizio *Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio* esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Il nuovo Regolamento introduce alcune modifiche, rispetto al *Disciplinare* del 2017, funzionali ad un'ottimizzazione dell'iter paesaggistico sia in termini di efficacia sia in termini di tempistiche procedurali. Inoltre, modifica alcuni requisiti per la nomina e scadenza dei componenti della Commissione locale per il paesaggio.

Come previsto da Regolamento la Commissione si esprime, oltre che nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 148 D.lgs 42/2004, anche più in generale *“su tutte le questioni che l'amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali”*. A tal fine, la vigente Commissione è stata investita dall'Amministrazione di contribuire alla redazione di un nuovo Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e la Soprintendenza per la definizione delle pratiche di condono in area vincolata, ai sensi della parte III d.lgs 42/2004, che rientra tra gli obbiettivi dell'Ente in conformità alle Linee programmatiche di mandato del Sindaco.

La redazione di un nuovo Protocollo si è reso indispensabile alla luce della nota 009334-p del 07.07.2022 con la quale il Soprintendente aveva sospeso la ricezione delle pratiche di condono da sottoporre a valutazione di compatibilità paesaggistiche nelle more dell'aggiornamento, modifica e integrazione congiunta del documento *“Protocollo di intesa per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del comune di Napoli oggetto di istanza di condono edilizio presentate ai sensi delle L. 47/1985, 724/1994, 326/2003 e L.R.C. 10/2004”* sottoscritto nel 2011.


Dal 2022 sono intercorsi diversi tavoli interistituzionali tra Soprintendenza, Comune e vigente Commissione per la definizione del protocollo, ad ultimo revisionato e trasmesso, con nota PG/0192182 del 28.02.2024, dalla Commissione al Vicesindaco e al Capo di Gabinetto, per la successiva condivisione con la Soprintendenza.

Allo stato attuale, la Soprintendenza ha trasmesso, a fine dicembre 2024, per le vie brevi alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al redigendo Protocollo, che sono in corso di valutazione da parte della Commissione e degli uffici comunali competenti.

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto e al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione amministrativa attiva regionale conferita al Comune di Napoli in materia di paesaggio, considerato, infine, il contributo tecnico-scientifico fornito dalla vigente Commissione nel redigendo Protocollo, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alle modifiche del regolamento.

La Dirigente


Giuliana Vespere



La Responsabile dell'Area *Consiglio Comunale* esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta per gli aspetti legati alla nomina dei componenti della Commissione locale del paesaggio di competenza del Consiglio comunale: FAVOREVOLE

La Dirigente

Cinzia D'Oriano



Addì, Napoli 3 marzo 2025

Proposta pervenuta al Dipartimento *Ragioneria* il 03/03/2025 e protocollata con il n. 001/2025/92;

Il Dirigente del servizio *Gestione Bilancio*, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:


.....
.....
.....
.....
.....

V. J. G.

Addi, 03/03/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

Claudia P.



COMUNE DI NAPOLI

7

*Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta di delibera al Consiglio prot. n. 2 del 3.03.2025 DGC/2025/92 del 3.03.2025. Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione del nuovo Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio che sostituirà il vigente Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, di cui alla deliberazione consiliare n.1 del 3 febbraio 2017.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del vigente Disciplinare “ *la Commissione può operare in regime di prorogatio a decorrere dalla data di scadenza e per i successivi 45 giorni* ”.

Visto inoltre quanto espresso nel merito dalla Regione Campania con nota del 12.02.2025. Tanto premesso, si rappresenta che il compenso ai componenti della Commissione, di cui all'art. 6 dello schema di Regolamento, dovrà essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025/2027 a tanto destinati.

Con la precisazione sopra indicata, si esprime parere di regolarità contabile favorevole

Napoli, 4.03.2025

(Pm)

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 3.3.2025
 SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 4.3.2025
SG 73 –proposta al Consiglio comunale – Commissione locale per il paesaggio - nuovo Regolamento

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con l'atto in esame si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, che sostituirà il Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio approvato con deliberazione di C.C. n. 1/2017.

• **ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE**

Dalla lettura della parte narrativa emerge che l'adozione di un nuovo Regolamento per la nomina ed il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio si rende necessaria in considerazione “*delle intervenute modifiche normative e della diversa organizzazione del procedimento*”.

La dirigenza dichiara che “*il nuovo Regolamento introduce alcune modifiche, rispetto al Disciplinare del 2017, funzionali ad un'ottimizzazione dell'iter paesaggistico sia in termini di efficacia sia in termini di tempistiche procedurali; inoltre, modifica alcuni requisiti per la nomina, disciplina il dovere di astensione e i casi di dimissione e decadenza dei componenti della Commissione locale per il paesaggio*”

• **PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000**

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevoli

Nel parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Tutela dell'ambiente, della Salute e del Paesaggio viene precisato che “*Come previsto da Regolamento la Commissione si esprime, oltre che nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 148 D.lgs 42/2004, anche più in generale “su tutte le questioni che l'amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali”. A tal fine, la vigente Commissione è stata investita dall'Amministrazione di contribuire alla redazione di un nuovo Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e la Soprintendenza per la definizione delle pratiche di condono in area vincolata, ai sensi della parte III d.lgs 42/2004, che rientra tra gli obiettivi dell'Ente in conformità alle Linee programmatiche di mandato del Sindaco. [...] Allo stato attuale, la Soprintendenza ha trasmesso, a fine dicembre 2024, per le vie brevi alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al redigendo Protocollo, che sono in corso di valutazione da parte della Commissione e degli uffici comunali competenti.*” Il parere favorevole è stato, quindi, espresso “*alla luce di quanto sopraesposto e al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione amministrativa attiva regionale conferita al Comune di Napoli in materia di paesaggio, considerato, infine, il contributo tecnico-scientifico fornito dalla vigente Commissione nel redigendo Protocollo*”.

La Responsabile dell'Area Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole “*per gli aspetti legati alla nomina dei componenti della Commissione locale del paesaggio di competenza del Consiglio comunale*”.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale ha rappresentato che “*il compenso ai componenti della Commissione, di cui all'art. 6 dello schema di Regolamento, dovrà essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025/2027 a tanto destinati.*”

• **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004, “*Le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. 2. Le*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
 Il funzionario, Simona Lombardi
 Il dirigente vicario, Francesco Tanda

commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.”

Il provvedimento si richiama, altresì, alla L.R. n.10/1982, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento di tali commissioni.

• PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Come chiarito dal TAR Campania con sentenza della I sezione n. 1260/2020, “*Deve in primo luogo ritenersi che la legge regionale n. 16/2004 abbia effettivamente abrogato la previsione sui meccanismi di voto per la nomina dei membri della CLP di cui alla legge regionale n. 10/1982 sia sotto il profilo testuale sia sotto quello sistematico. [...] la legge regionale n. 16/2004 costituisce verosimilmente il frutto di una specifica scelta legislativa volta a demandare ai Comuni una maggiore autonomia nell'individuazione dello specifico sistema di voto, in linea con la tendenza alla sussidiarietà e autonomia degli enti locali impressa dalla legislazione nazionale successiva alla legge regionale n. 10/1982 [...] non può [...] predicarsi la reviviscenza della previsione della l.r. n. 10/1982 a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, co. 1, lett. m) della l.r. n. 16/2004 [...]. Né può ritenersi che l'abrogazione della legge regionale del 2004 abbia determinato un vuoto normativo, dovendosi in contrario ravvisare una riespansione della regola generale per la quale tutti i membri del consiglio comunale esercitano pienamente il proprio diritto di voto senza limitazioni, dovendosi infatti ritenere che le regole sul voto limitato costituiscano eccezione al principio della piena rappresentanza dei singoli Consiglieri comunali chiamati ad esprimere pienamente il proprio voto.”*

• CONSIDERAZIONI FINALI

Il testo regolamentare proposto disciplina le attribuzioni e le competenze della Commissione, la sua composizione, le modalità di nomina, i requisiti di eleggibilità, la durata, il dovere di astensione, le dimissioni, la decadenza, il funzionamento ed i compensi.


Attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto*”.

Monica Cinque


Firmato digitalmente
MONICA CINQUE
Formato: PDF
04/07/2025
15:01
https://...
Vede: https://...
al 09/08/2027
Autog. EC EU
Digital Certificates
CA 61

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 70 del 04/03/2025 composta da n 10 pagine progressivamente numerate;

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 5/3/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

**Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione**


ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

**Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione**




Regolamento per la nomina e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

Art. 1 Attribuzioni e competenze

1. La commissione locale per il paesaggio (in seguito CLP) è l'organo consultivo del comune sui provvedimenti amministrativi da emanare nell'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia paesaggistica di beni ambientali dalla regione Campania con leggi regionali n. 54 del 29 maggio 1980 e n. 65 del 1° settembre 1981 e secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 febbraio 1982.
2. La CLP esprime il proprio parere consultivo obbligatorio sui progetti sottoposti all'autorizzazione richiesta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di beni paesaggistici ed ambientali e delle direttive impartite dall'autorità sub-delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesaggistica e più in generale ha il compito di consulenza su tutte le questioni che l'amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.
3. Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica, propedeutiche all'esame di ogni singola pratica da parte della CLP, sono effettuate dal responsabile del servizio e/o procedimento nell'ambito dell'attività istruttoria, che deve dichiarare la pratica completa nei suoi elaborati grafici, descrittivi e conformi a leggi e regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti sul territorio del comune di Napoli.
4. Nell'ambito dell'iter istruttorio paesaggistico, di cui all'art. 146 comma 7, la CLP si esprime previa istruttoria paesaggistica sulla procedibilità dell'istanza da parte del servizio competente in materia di Paesaggio.
5. La commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, ove esistenti, e indicando, ove necessario, eventuali prescrizioni o, laddove l'intervento non sia ritenuto compatibile con i valori da tutelare, indicazioni per il conseguimento della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Art. 2 Composizione

1. La CLP è composta cinque esperti in materia paesaggistica-ambientale, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunale. Il presidente è eletto in seno alla commissione a maggioranza assoluta tra i cinque esperti con voto palese nella prima seduta. Sino all'elezione del presidente, ed in caso di impedimento dello stesso, ne assume le funzioni il componente nominato in Consiglio comunale con il numero maggiore di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
2. Tutti i componenti elettivi sono scelti, previa emanazione di apposito avviso pubblico e successiva



presentazione dell'istanza munita di curriculum personale, tra coloro che hanno particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Presenzia agli specifici lavori della CLP, qualora quest'ultima lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento, nominato, di volta in volta, dal dirigente competente, al fine di rendere chiarimenti in merito al progetto sottoposto al parere della commissione.

4. Funge da segretario della CLP un dipendente dell'amministrazione comunale, all'uopo designato dal dirigente del servizio competente.

5. Il responsabile del procedimento e/o del servizio dovrà trasmettere al servizio competente in materia di Paesaggio la documentazione prodotta dal richiedente accompagnata dalla scheda tecnica contenente la descrizione dell'intervento, parere di conformità alle normative urbanistiche e regolamentari oltre che a normative statali o di settore. Il responsabile del procedimento paesaggistico verificherà la completezza documentale degli elaborati prescritti dalle norme e trasmetterà la documentazione completa alla CLP accompagnata da una relazione tecnica illustrativa contenente il regime vincolistico dell'area oggetto di intervento, ai sensi della parte III decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e la disciplina di tutela.

Art. 3

Nomina – Eleggibilità – Durata

1. I componenti effettivi di cui all'art. 2 comma 1 sono nominati dal Consiglio comunale con voto limitato ad un solo componente per consigliere. Nella delibera di Consiglio comunale deve risultare per ognuno dei componenti effettivi il corrispondente profilo.

2. I cinque componenti della CLP dovranno essere conoscitori del territorio ed esperti paesaggistico-ambientali rispettivamente nelle seguenti discipline:

- un esperto in beni ambientali;
- un esperto in storia dell'arte;
- un esperto in discipline agricolo-forestali e naturalistiche;
- un esperto in arti figurative, storiche e pittoriche;
- un esperto in legislazione dei beni culturali.

3. Possono essere componenti della CLP coloro i quali:

- sono cittadini dell'Unione europea;
- sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale di cui al d.lg. 267/2000;
- sono in possesso di una laurea magistrale o equipollente attinente alle discipline sopra elencate;
- sono in possesso di comprovate specifiche competenze ed esperienza maturata, complessivamente per almeno un triennio, nei seguenti settori:

- docenza universitaria nelle materie oggetto di selezione;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o il diploma di specializzazione biennale nelle materie oggetto di selezione;
- abilitazione all'esercizio della professione e aver svolto e l'esercizio della libera professione in ambito di tutela paesaggistica;
- aver svolto specifiche funzioni e attività tecniche riguardanti la tutela del paesaggio all'interno di amministrazioni pubbliche o private.

- non ricoprono alcun rapporto di lavoro, anche provvisorio, con il Comune di Napoli;
- non sono amministratori del Comune o delle Municipalità, ovvero di istituzioni comunali, di aziende



speciali comunali, di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal medesimo comune;

- non sono rappresentanti o dipendenti di soggetti ai quali compete esprimere pareri, autorizzazioni, concerti, intese, assensi comunque denominati, relativamente a quanto di competenza della CLP;
- non hanno liti pendenti con il comune di Napoli;
- non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le attività afferenti alla Commissione ai sensi della normativa anticorruzione di cui al d.lgs. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- non hanno partecipato alle ultime consultazioni elettorali comunali o regionali.

4. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. La CLP può operare in regime di prorogatio a decorrere dalla data di scadenza e per i successivi 60 giorni o nel diverso termine stabilito dall'organo regionale competente.

5. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione locale per il paesaggio, nominata in data 4 marzo 2022, assicura la prosecuzione dell'attività al fine di garantire la continuità dell'esercizio della funzione amministrativa attiva regionale conferita al Comune di Napoli in materia di paesaggio, nelle more dell'espletamento delle procedure di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Art. 4

Dovere di astensione, dimissioni e decadenza

1. I componenti presenti della CLP devono astenersi dal prendere parte ai suoi lavori, sia nella fase del dibattimento che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi titolo comprendente alla proprietà, di immobili interessati. In tal caso, i componenti sono obbligati a segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta menzione nel verbale.

2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione, come anche in generale l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione quali un numero complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute. È compito del Presidente della Commissione effettuare tale verifica ed avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati.

3. Ricorrendo le situazioni di decadenza dalla carica, il componente decaduto è sostituito dal Consiglio Comunale.

4. I componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente della Commissione stessa.

5. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.



Art. 5 Funzionamento

1. Assume la carica di presidente il soggetto di cui all'art. 2, comma 1.
2. Il presidente nomina un vicepresidente, scelto tra i componenti della commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. La CLP si riunisce secondo un calendario stabilito dal presidente, con indicazione delle pratiche da trattare, redatto dal segretario.
4. La convocazione è fatta dal presidente mediante posta elettronica o certificata e deve pervenire, almeno cinque giorni prima della scadenza mensile, a tutti i componenti. La presenza, comunque, di tutti i componenti convalida eventuali difetti di notificazione. La convocazione può avvenire anche in autoconvocazione riportata nel verbale di riunione, salvo l'obbligo di notifica agli assenti.
5. L'istruttoria delle pratiche deve avvenire secondo l'ordine cronologico delle stesse. Laddove la CLP ritenga la pratica incompleta, il segretario deve darne comunicazione al proponente invitandolo a completare la presentazione della documentazione. La pratica perderà efficacia ai fini del rispetto dell'ordine cronologico.
6. La trattazione delle pratiche avviene secondo l'ordine di protocollo e, detto criterio, può essere modificato nei seguenti casi:
 - a) pratiche inerenti opere pubbliche, comprese le opere oggetto di piani di valorizzazione e/o alienazione e quelle relative a concessioni di beni di proprietà comunali;
 - b) pratiche integrate a seguito di richiesta da parte della competente Soprintendenza;
 - c) pratiche aventi ad oggetto minaccia di crollo o dissesto di alberature, edifici o manufatti esistenti;
 - d) pratiche aventi ad oggetto interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
 - e) pratiche finalizzate ad assicurare elevati livelli di sviluppo economico ed occupazionale.
7. La CLP è validamente costituita e può regolarmente deliberare ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
8. I pareri della CLP sono validamente espressi quando abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. I pareri devono essere adeguatamente motivati nei modi previsti dall'art. 1 comma 5.
9. Delle sedute della CLP è tenuto, a cura del segretario, un verbale riportante l'indicazione dei presenti, gli elementi sostanziali di ogni intervento, nonché il testo integrale delle proposte di parere, degli eventuali relativi emendamenti, e del parere finale espresso, con l'indicazione delle votazioni effettuate e dei diversi voti espressi. I componenti presenti alla seduta hanno diritto a far inserire nel verbale proprie dichiarazioni di voto.
10. Il verbale, redatto e controfirmato dal segretario, è sottoscritto, per l'approvazione dei contenuti, dai componenti che hanno partecipato alla votazione relativa alla pratica.
11. Il segretario provvede, inoltre, a riportare il parere espresso sulle istanze dei provvedimenti e degli atti esaminati e ad apporre, sui relativi elaborati, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione; ogni elaborato è sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica. Il segretario cura l'archivio delle pratiche.
12. Il parere deve essere reso nei termini previsti dalla vigente normativa statale e regionale in relazione alle specifiche tempistiche procedurali.



Art. 6

Compensi

Il compenso dei componenti della commissione è pari, per ogni riunione, al gettone di presenza del consigliere comunale ed è aggiornato con le medesime modalità. Il compenso sarà calcolato rispetto alle effettive presenze riportate nei verbali delle adunanze della CLP e sarà liquidato trimestralmente.

Art. 7

Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Copia del presente atto è pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli, affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente atto, si deve considerare implicitamente abrogata.